

Legge 488/92 – Commercio

SOGGETTI BENEFICIARI:

Imprese costituite ed iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le imprese individuali per le quali è sufficiente essere titolari di partita IVA; in quest'ultimo caso l'iscrizione nel Registro delle imprese deve comunque essere effettuata e comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento.

Sono ammissibili sia le piccole che le medie e grandi imprese.

Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, l'impresa richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, dei fabbricati dell'unità locale ove viene realizzato il programma e che gli stessi sono già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Le imprese richiedenti le agevolazioni devono, inoltre, trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

PROGRAMMI/ATTIVITÀ AMMISSIBILI:

Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento organici e funzionali riferiti alle seguenti attività:

- **esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato;**
- **esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;**
- **esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unità produttiva pari almeno a 1000 mq.;**
- **attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;**
- **attività di “servizi complementari” alla distribuzione (si veda l'allegato al D.M. 1° febbraio 2006);**
- **attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate da esercizi aperti al pubblico (cd “pubblici esercizi”), di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento aventi una delle seguenti caratteristiche:**
 - **diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;**

- promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;
- promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province.

Il programma di investimenti non può essere avviato prima della presentazione della domanda e deve essere ultimato entro 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria ovvero entro 24 mesi nel caso in cui l'impresa abbia richiesto l'erogazione del contributo in conto capitale in 2 quote.

Sono ammissibili alle agevolazioni i **programmi di investimento** comportanti **spese ammissibili** non superiori a 20 milioni di euro e non inferiori a 1 milione di euro, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di modificare detto importo minimo in misura comunque

non inferiore a 150.000 euro e

non superiore a 1.000.000 euro.

TERRITORI AMMISSIBILI:

I programmi di investimento per i quali sono richieste le agevolazioni devono essere realizzati in unità produttive situate nelle **“aree sottoutilizzate”** del territorio nazionale (aree obiettivo 1, obiettivo 2, aree ammesse al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, aree 87.3.c)).

Tipologia degli investimenti ammissibili:

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di:

per i “pubblici esercizi”:

- nuovo impianto
- ampliamento
- ammodernamento
- trasferimento

per gli esercizi di vendita al dettaglio classificati media struttura o grande struttura, gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso o centri di distribuzione, attività di vendita per corrispondenza o di commercio elettronico:

- nuovo impianto
- ampliamento
- trasferimento

per le attività di fornitura di servizi complementari:

- nuovo impianto
- ampliamento
- ammodernamento
- riconversione
- riattivazione
- trasferimento

SPESE AMMISSIBILI:

Le spese ammissibili riguardano:

- a. progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte della banca finanziatrice e spese per la stipula del contratto di finanziamento;
- b. suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- c. opere murarie e assimilate;
- d. infrastrutture specifiche aziendali;
- e. macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
- f. programmi informatici.

Con riferimento a tali spese vigono i limiti, i divieti e le condizioni, riportati nel punto 3.9 della circolare ministeriale n. 980902 del 23 marzo 2006.

Sono escluse le spese per mezzi di trasporto targati, quelle relative alle scorte, alle spese di funzionamento e comunque le spese non capitalizzate.

Tutte le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse.

Gli investimenti possono essere effettuati tramite acquisto diretto o mediante locazione finanziaria.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI:

- **Forma:**

Le agevolazioni sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato (concesso da Cassa Depositi e Prestiti).

Ai fini della concessione delle stesse deve sussistere un finanziamento bancario ordinario concesso da banche che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa Depositi e Prestiti, a tasso di mercato, di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non inferiore al 15% degli stessi;

a tal fine la relativa delibera deve essere presentata entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione.

Il rapporto massimo tra il contributo in conto capitale e il finanziamento con capitale di credito (finanziamento agevolato più finanziamento bancario ordinario) è pari a 1.

Nel caso di programmi che prevedono, anche solo in parte, investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, l'intervento della società di leasing è equiparato al finanziamento bancario ordinario.

Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti.

Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari al 0,50% annuo.

Il rimborso del finanziamento agevolato avverrà secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

- **Intensità:**

Le misure concedibili del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, riportate nella tabella, sono espresse in percentuale dell'investimento ammissibile, in relazione alla dimensione di impresa e all'ubicazione dell'unità produttiva oggetto del programma.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di specifiche graduatorie:

- a. **una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 20 milioni**

di euro; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è riservata ai programmi ammissibili promossi da piccole e medie imprese;

- b. una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi relativi ad aree o a più settori di attività e comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 20 milioni di euro; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è riservata ai programmi ammissibili promossi da piccole e medie imprese.

Tali graduatorie sono formate in base ai seguenti indicatori:

1. rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale concedibile e la misura richiesta;
2. rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi (così come definiti all'art. 8 comma 11 del D.M. 1° febbraio 2006 e attestati da apposita perizia giurata) e il totale delle spese ammissibili;
3. indicatore delle priorità individuate dalle regioni per le graduatorie ordinarie e speciali.

Il valore di ciascuno dei predetti indicatori è incrementato sulla base di premialità che tengono conto dei seguenti elementi:

- a) percentuale delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al fatturato;
- b) quota del fatturato derivante da esportazioni dirette;
- c) adesione a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;
- d) programmi proposti da imprese risultanti da operazioni di fusione tra PMI;
- e) realizzazione di *stages* della durata minima di tre mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con Università o Centri di ricerca pubblici e privati;
- f) presenza di strutture adibite ad asili nido ovvero riduzione tariffaria dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;
- g) programmi proposti da imprese neo-costituite.

Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie; nel caso in cui anche uno solo degli scostamenti in diminuzione superi i 20 punti percentuali si procederà a revoca totale delle agevolazioni.

Procedura:

- **Presentazione domanda:**

Il Ministro delle attività produttive stabilisce con proprio decreto il numero dei bandi da attivare nell'anno e fissa, in relazione a ciascun bando, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande.

La domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modello a stampa che riporta il numero di progetto pre-assegnato, deve essere presentata, unitamente a tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria (scheda tecnica, piano descrittivo, delibera di finanziamento bancario ordinario e ulteriore documentazione prevista), a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, a:

- **banca concessionaria, tra quelle convenzionate con il Ministero delle attività produttive per l'effettuazione dell'istruttoria, se il programma prevede solo spese direttamente sostenute dall'impresa richiedente;**
- **istituto collaboratore, necessariamente convenzionato con la banca concessionaria prescelta dall'impresa, se il programma prevede anche in parte l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria; è compito dello stesso istituto trasmettere la documentazione alla banca concessionaria ai fini dell'istruttoria.**

- **Istruttoria:**

La banca concessionaria entro 90 giorni dal termine finale di presentazione delle domande:

- **verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni**
- **accerta la validità tecnica del programma, l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese esposte;**
- **determina l'importo delle agevolazioni concedibili;**
- **accerta gli elementi che consentono il calcolo degli indicatori;**
- **trasmette le risultanze istruttorie al Ministero e comunica alla Cassa depositi e prestiti, per le domande definite con esito positivo, i dati necessari per l'assunzione delle delibere di finanziamento agevolato.**

- **Concessione:**

Il Ministero delle attività produttive, entro trenta giorni dal termine finale di invio delle risultanze istruttorie, forma le graduatorie sulla base degli indicatori e provvede a pubblicarle nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Lo stesso Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, adotta i

provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in ordine decrescente dalla prima domanda inserita in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. L'impresa e/o, per gli investimenti in leasing, la società di leasing stipula, entro 90 giorni dal ricevimento del decreto di concessione, un contratto di finanziamento (sia per la quota agevolata che per quella ordinaria) con il soggetto agente (ossia il soggetto, che può coincidere con la stessa banca concessionaria, che ha sottoscritto un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione dell'intero finanziamento).

- **Erogazione delle agevolazioni:**

Le erogazioni in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento, avvengono per stato d'avanzamento, sulla base della documentazione di spesa allegata a ciascuna richiesta di erogazione.

Il contributo in conto capitale è reso disponibile dal Ministero in due o tre quote annuali di pari ammontare ed è erogato dalla banca concessionaria. La disponibilità è in 2 quote nel caso in cui il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni è in 3 quote nel caso il programma venga ultimato in 48 mesi. Per lo stato di avanzamento si tiene conto delle fatture e/o altri titoli di spesa pagati. La prima quota può essere erogata, su richiesta, anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Il finanziamento è erogato dal soggetto agente in non più di sei quote, ovvero in non più di tre quote se per il contributo in conto capitale è prevista l'erogazione in due quote. Per lo stato di avanzamento si tiene conto delle fatture e/o altri titoli di spesa indipendentemente dall'effettivo pagamento.

- **Concessione definitiva**

Le banche concessionarie, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento, provvedono a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti e a trasmetterla al Ministero.

Il Ministero delle attività produttive, ricevuta la relazione sullo stato finale ed i relativi allegati dalle banche concessionarie, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a 1.500.000,00 €, dispone gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni. Sulla base dei predetti accertamenti e della

relazione finale, il Ministero delle attività produttive, provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva ovvero alla revoca delle agevolazioni.

LIMITAZIONI E OBBLIGHI:

Le agevolazioni previste dalla legge 488/92, non sono cumulabili con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono delle agevolazioni stesse, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis".

E' fatto obbligo di non distogliere dell'uso previsto i beni agevolati per 5 anni a partire dalla data di entrata in funzione dell'impianto.

L'impresa è tenuta ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro.

L'impresa, entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione, ovvero entro 18 mesi dalla medesima data nel caso in cui il contributo in conto capitale venga erogato in 2 quote, deve avere maturato le condizioni previste per l'erogazione a stato avanzamento lavori della prima quota.

- L'impresa non può estinguere il contratto di finanziamento prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale**

Il mancato rispetto di questi e altri obblighi previsti, comporta l'adozione di provvedimenti di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni.